



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2981/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3325/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3325/TFNSVE/2025-2026, 3325 - Ricorso proposto dalla società ASD Liventina San Odorico (matricola 949200) contro la società ASD Azzanese 1921 (matr. 5060) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Shahini Romario (5371075)

In data 2° marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Shahini Romario (5371075).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la società ricorrente ha depositato l'atto di avvio del procedimento tardivamente rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 91, comma 3 CGS.

Visti gli artt. 49, comma 4 e 91, comma 3 CGS;

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai